



CIRCOLARE N° 51 DEL 20 DICEMBRE 2011

PREVENZIONE INCENDI **DPR n. 151 del 1° agosto 2011** **IN USCITA IL NUOVO REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL DECRETO** **RELATIVO ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI**

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, sta ultimando in questi giorni la predisposizione del decreto ministeriale di attuazione del DPR 151 del 01.08.2011, regolamento di prevenzione incendi entrato in vigore dal 7 ottobre di quest'anno, che riporta il nuovo elenco di attività soggette a controlli di prevenzione incendi (in sostituzione del precedente DM 16.02.1982) e che ha introdotto per le procedure antincendio il sistema della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio).

Il nuovo decreto attuativo regolerà le modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi (previste dal DPR 151/2011), che dovranno essere prodotte al Comando VVF attraverso gli Sportelli Unici, per tutti i procedimenti aventi per oggetto le attività produttive e di prestazione di servizi.

Il nuovo decreto attuativo riprende gli articoli del DPR 151/2011, esplicitandone le modalità applicative, ed introducendo, fra l'altro, una definitiva modulistica relativa alla istanza di valutazione del progetto, alla SCIA antincendio, alla attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, all'istanza di deroga, alla voltura nel caso di cambio di titolare e/o ragione sociale.

Per quanto riguarda la valutazione del progetto, il nuovo decreto introdurrà specifiche procedurali per quelle istanze che contengano valutazioni tecniche predisposte facendo ricorso all'ingegneria antincendio; tali istanze dovranno essere integrate con quanto stabilito dal DM 9 maggio 2007, ivi compreso il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio, le cui scelte e ipotesi, poste a base del progetto, costituiscono come noto vincoli per l'esercizio dell'attività.

Per la presentazione della SCIA antincendio non vi sono particolari novità rispetto a quanto il Ministero ha specificato con precedente lettera circolare Prot. 13061 del 06.10.2011. Alla segnalazione di inizio attività a firma del titolare, vengono allegate l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'opera alle norme e criteri di prevenzione incendi, le certificazioni relative alle strutture, agli impianti, alle attrezzature e alle opere di finitura, ed infine l'attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Si rileva che dovrà essere prodotta una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, per le eventuali modifiche intervenute nell'attività non sostanziali ai fini antincendio; tale dichiarazione dovrà essere a firma di professionista abilitato ex L. 818/1984 (ora art. 16 del D.Lgs. 139/2006).

Col nuovo decreto si richiede inoltre una dichiarazione in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio, nel caso in cui si sia fatto ricorso all'approccio ingegneristico antincendio in fase progettuale.

Una significativa novità riguarda la attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ove quella che era in precedenza la "perizia giurata" diventa ora una "asseverazione" (non più da giurare in tribunale) a firma di tecnico abilitato per la prevenzione incendi attestante la piena efficienza e funzionalità di presidi, sistemi ed impianti antincendio.

Passando agli allegati, il nuovo decreto ufficializzerà un modello fac-simile per la presentazione dell'istanza di voltura dell'attività, utile in quanto finora non esisteva un modello ufficiale per la comunicazione di voltura. **Infine da notare, sempre in allegato, un elenco indicativo delle modifiche comportanti aggravio delle condizioni di rischio in precedenza autorizzate, per le quali occorrerà procedere a nuova istanza di valutazione del progetto, e un secondo elenco riportante le modifiche non comportanti aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza e per le quali il titolare dell'attività potrà direttamente procedere a nuova SCIA.**